

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2012
301/2012/R/EEL

AGGIORNAMENTO DEL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI SALVAGUARDIA AI CLIENTI FINALI (TIV)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";
- il testo unificato delle proposte di legge AC. 2844, AC.3553 e AC. 3773, recanti "Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica";
- il disegno di legge AC 3465-4290-B, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" (di seguito: disegno di legge AC 3465-4290-B);
- la memoria dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 maggio 2012, 170/2012/I/eel, recante "Osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al disegno di legge AC 3465-4290-B recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
- la memoria dell'Autorità 7 giugno 2012, 241/2012/I/eel, recante "Memoria complementare su disegno di legge AC 3456-4290-B, recante: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione 5/04);
- l'Allegato A alla deliberazione 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT 2004-2007);

- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- l’Allegato A alla deliberazione 156/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- l’Allegato A alla deliberazione n. 348/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 156/07, l’Autorità ha adottato il TIV, recante le disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia dell’energia elettrica ai sensi del decreto legge 73/07;
- alcune disposizioni del TIV fanno riferimento a disposizioni previste dal TIT 2004-2007, in particolare per quanto concerne l’identificazione delle tipologie contrattuali relative al servizio di trasporto; nei successivi periodi di regolazione l’Autorità ha introdotto una nuova disciplina tariffaria, prima con il TIT 2008-2011, poi con il TIT 2012-2015, senza che ciò abbia comportato un aggiornamento contestuale del testo del TIV;
- sebbene la predetta disciplina tariffaria succedutasi presenti elementi di continuità, il TIT 2012-2015 introduce alcune innovazioni;
- in particolare, per quanto concerne le nuove tipologie contrattuali del servizio di trasporto, l’articolo 2, del TIT 2012-2015 ha previsto, tra l’altro:
 - modifiche alla definizione di utenza domestica;
 - l’identificazione delle utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per i veicoli elettrici, nonché delle utenze in media tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per i veicoli elettrici;
 - l’inclusione, nella categoria delle utenze relative agli usi diversi, delle utenze relative a pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni, e delle utenze per la ricarica privata dei veicoli elettrici, quando l’alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle utenze domestiche;
- in merito alla mobilità elettrica, l’Autorità ha:

- definito le tariffe applicabili alle utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici;
- rimandato a successivi provvedimenti la definizione delle tariffe applicabili alle utenze in media tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici;
- per quanto concerne le utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, la deliberazione ARG/elt 242/10 ha, altresì:
 - introdotto disposizioni di carattere generale, ancorché di natura sperimentale, ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per tali punti di prelievo, specificando come ulteriori revisioni della regolazione dovranno essere valutate, anche con riferimento ai meccanismi di mercato, alla regolazione del servizio di dispacciamento e all'evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario in materia;
 - individuato progetti pilota in relazione ai quali riconoscere specifiche agevolazioni a condizione che i medesimi progetti consentano di acquisire e mettere a disposizione del sistema elettrico informazioni utili ai futuri sviluppi del sistema elettrico stesso e dei connessi meccanismi di regolazione tariffaria e di mercato;
- il quadro normativo di riferimento relativo all'assetto del servizio di ricarica, in particolar modo per quanto riguarda l'assetto del mercato, è a oggi ancora in corso di definizione, come testimoniato tra l'altro dal disegno di legge AC 3465-4290-B;
- alcune disposizioni del TIV non risultano più perfettamente coerenti rispetto a disposizioni contenute in altri provvedimenti dell'Autorità, anche in ragione dell'evoluzione del quadro regolatorio; in particolare:
 - l'articolo 6, del TIV ha disposto la pubblicazione sul sito dell'Autorità dell'elenco dei soggetti esercenti la maggior tutela, prevedendo a tal fine un obbligo di registrazione per i soggetti esercenti diversi dalle imprese distributrici territorialmente competenti;
 - successivamente, con la deliberazione GOP 35/08, è stato, tra l'altro, istituito un elenco, accessibile al pubblico, degli esercenti i servizi di pubblica utilità del settore energetico, ivi inclusi quelli di cui al precedente alinea; quest'ultimo provvedimento stabilisce le informazioni di dettaglio che i soggetti obbligati sono tenuti a fornire e le modalità per la loro modifica e il loro aggiornamento;
 - relativamente al servizio di salvaguardia, l'articolo 15, del TIV stabilisce che, ai fini della determinazione dei corrispettivi applicati dall'esercente ai propri clienti, per i punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengano attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono;
 - la disposizione richiamata al precedente alinea non tiene conto delle peculiarità che caratterizzano i consumi dei punti di prelievo destinati all'illuminazione pubblica in bassa tensione, il cui profilo di prelievo ai fini del load profiling è determinato in via convenzionale secondo una metodologia distinta rispetto alle regole di profilazione della generalità dei punti di prelievo;
- gli aspetti sopra illustrati evidenziano l'esigenza di un intervento di adeguamento della formulazione del TIV e di un suo coordinamento testuale con altri atti di

regolazione; pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione GOP 46/09, non trovano applicazione le norme in materia di consultazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la revisione della formulazione del TIV consente anche di procedere a una più ampia opera di riorganizzazione e semplificazione del testo, specie con riferimento alle parti del TIV che, successivamente alla sua entrata in vigore, sono state oggetto di numerose modifiche o risultano ormai superate, anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di servizi di vendita conseguente alla completa apertura del mercato al dettaglio;
- il TIV è oggetto di richiami e riferimenti compiuti da numerosi altri provvedimenti di regolazione dell'Autorità attualmente vigenti; pertanto, la riformulazione e riorganizzazione del TIV nei termini sopra prospettati, laddove comporti una rinumerazione dei commi e degli articoli del TIV, potrebbe determinare incertezza interpretativa rispetto agli attuali riferimenti;
- peraltro, l'esigenza di garantire la certezza del diritto applicabile potrebbe essere conseguita anche mediante l'adozione di una tavola di concordanza tra il nuovo testo del TIV e quello previgente, oggetto dei predetti riferimenti normativi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare la formulazione del TIV per tener conto delle disposizioni del TIT in materia di tipologie contrattuali modificando la definizione relativa alla tipologia domestica e agli usi diversi e al contempo rimandando a successivi provvedimenti la definizione del quadro regolatorio relativo alle tipologie contrattuali per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici in bassa e in media tensione;
- eliminare l'articolo 6, in quanto superato da quanto previsto dalla successiva deliberazione GOP 35/08;
- rivedere le modalità di trattamento dei punti di prelievo per illuminazione pubblica in bassa tensione serviti in salvaguardia prevedendo in particolare che, ove non siano disponibili i dati di misura orari o per fascia oraria, l'attribuzione dei consumi di tali punti a ciascuna fascia oraria avvenga sulla base del profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato da Terna ai sensi del TIS;
- procedere alla semplificazione del TIV, specie con riferimento alle parti del medesimo che, successivamente alla sua entrata in vigore, sono state oggetto di numerose modifiche o risultano ormai superate, nonché al riordino della sua struttura, adottando una nuova versione del TIV e una tavola di concordanza rispetto alla numerazione degli articoli e dei commi del TIV in vigore fino all'entrata in vigore del presente provvedimento

DELIBERA

1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 156/07, con l'Allegato A alla presente deliberazione, contenente altresì una tavola di concordanza della nuova

- numerazione del TIV rispetto alla numerazione in vigore fino all'adozione del presente provvedimento;
2. ai fini della definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'entrata in vigore del presente provvedimento, sono fatte salve e trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 156/07, come risultanti dal testo antecedente all'adozione del presente provvedimento;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni